

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Relazione

svolta dal Presidente avv. Pietro Lecciso

nell'assemblea del 12 gennaio 1968

EDITRICE « L'ORSA MAGGIORE »
LECCE

Egregi Colleghi,

Non vi nascondo che nel riferire quest'anno sull'attività svolta dal Consiglio sono in preda ad una emozione, non provata in numerosi precedenti nostri incontri. Sono stato tentato di fare un consuntivo di tutta l'attività spiegata dal giorno in cui Voi mi affidaste, confermandolo annualmente, l'onorifico mandato della presidenza dell'Ordine. Ma il discorso ci porterebbe molto lontano, renderebbe prolissa la esposizione, e varrebbe ad abusare ancor di più della Vostra benevolenza.

Desidero soltanto dirvi, riandando il passato, che molti problemi sono stati affrontati (una parte di essi è stata avviata a soluzione, ed altri se ne sono aggiunti); che non è mai mancata la collaborazione assidua solerte e sagace di tutti i componenti del Consiglio, e che non è neppur mancato il contributo di pensiero, da parte di colleghi, che pur non partecipando al Consiglio hanno sempre dimostrato attaccamento al nostro Ordine.

Cordialissimi sono stati i rapporti con il Consiglio Nazionale Forense, la Unione delle Curie, di cui il Presidente del nostro Consiglio fa parte, e la Cassa di Previdenza e Assistenza Avvocati.

Rapporti di cordiale deferenza abbiamo anche avuto con il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, on. Rocchetti, al quale mi è gradito rinnovare l'augurio, espresogli in occasione della sua recente elezione a Giudice costituzionale.

E' per noi motivo di grande soddisfazione il constatare il reciproco rispetto e cordialità esistenti fra noi e i Magistrati, ai quali mi piace rivolgere un deferente saluto.

* * *

Il Consiglio non ha mai mancato di spiegare il suo interessamento in tutti i problemi, riguardanti la Curia nel suo com-

plesso e nei casi singoli sottoposti al suo esame, intervenendo presso Enti ed Uffici, tutelando la dignità dell'Ordine, dando il suo contributo a convegni e congressi e ad ogni altra manifestazione forense e di vita giudiziaria. Meritano altresì di essere sottolineate la concordia che unisce i Colleghi e la considerazione in cui l'Ordine è doverosamente tenuto; il che costituisce conferma che nonostante la modestia delle nostre forze noi abbiamo assolto il mandato senza demeritare della vostra fiducia.

Limitato poi il nostro esame all'anno testé decorso, non possiamo fare a meno dal ricordare che per vari mesi l'attività giudiziaria subì una vera e propria paralisi, a causa dello sciopero dei cancellieri e dei segretari giudiziari. Noi esprimemmo alla benemerita categoria la nostra solidarietà, che rinnoviamo in questa sede, pur rilevando che grave pregiudizio al normale corso della Giustizia è derivato da quell'agitazione. Da una parte il Ministro Guardasigilli dichiarava di non poter avviare trattative per il superamento della crisi sino a quando non fosse cessata l'agitazione, dall'altra i Cancellieri ritenevano di non poter riprendere la normale attività sino a quando non fossero state date loro concrete assicurazioni. Erano prese di posizioni che non si riusciva a superare. Fu per l'opera spiegata dai Consigli degli Ordini, dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Unione delle Curie che si potè ottenere la cessazione dello sciopero.

In sede di Unione delle Curie noi, pur dichiarandoci solidali con i Cancellieri e Segretari Giudiziari, esprimemmo la perplessità di un'adesione incondizionata alla loro agitazione, in quanto essa poteva servire a rafforzare l'irrigidimento che la categoria persegua, e al tempo stesso perplessità su di un atteggiamento di indifferenza che potesse indebolire le loro rivendicazioni. Noi pertanto fummo dell'avviso che gli avvocati a mezzo dei loro organi rappresentativi dovessero intensificare l'opera di mediazione, rappresentando al Governo e alla categoria la necessità di una reciproca comprensione.

A quella nostra proposta aderirono i rappresentanti degli Ordini di Bari, Genova, Ancona, Trieste, Perugia, Palermo, Catanzaro e Roma. Alla fine, venne riconosciuto che la cosa non interessava soltanto i rapporti tra Governo e Cancellieri, ma una attività alla quale è legata la vita dell'Nazione per i molteplici riflessi che lo sciopero ha su beni particolarmente tutelati, come

la libertà dei cittadini, e su gravi interessi patrimoniali, anche di carattere extragiudiziale; che la mediazione assunta dagli esponenti dell'Ordine forense con senso di dedizione e responsabilità aveva precipuamente lo scopo di sbloccare la grave situazione, e che, allo stato, non si trattava di discutere il merito delle richieste, ma di rendere comunque possibile un contatto diretto e positivo del Governo con i rappresentanti della categoria medesima; rilevava la gravità dell'atteggiamento intransigente del Governo, chiedeva che l'On. Presidente del Consiglio avesse ricevuto con la urgenza imposta dalla situazione la rappresentanza dell'Ordine forense, il quale, al pari della Magistratura, si preoccupava della completa paralisi di una funzione, così importante e delicata qual'è quella dell'amministrazione della giustizia, e faceva al tempo stesso appello al senso di responsabilità e di civismo dei Cancellieri e Segretari giudiziari, affinchè, dandosi carico del pregiudizio che dalla loro agitazione derivava a tutti i cittadini, e in ossequio alla funzione da essi sempre svolta con apprezzabile abnegazione, avessero confidato nell'opera mediatrice assunta dall'Ordine Forense.

Fu per essa che vennero superate le rispettive posizioni, e ripresa l'attività giudiziaria.

E' ora da auspicare che lo Stato si renda conto del grave danno che può derivare dal disservizio giudiziario, e che comunque siano da evitare episodi che possano paralizzare il normale corso della Giustizia.

La indagine effettuata dal Consiglio Superiore della Magistratura, le osservazioni compiute dall'Istituto centrale di statistica, che costituiscono uno studio complementare sull'argomento, sono di tanta gravità da imporre a tutti (magistrati, avvocati e cancellieri) la massima responsabilità di ogni azione.

IX CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE

Come già annunciato, si è svolto in Venezia, nei giorni dal 25 al 30 settembre 1967 il IX Congresso Nazionale Giuridico, Forense. Sono stati ampiamente trattati i tre temi: 1) **Tempo e Giustizia**; 2) **I progressi della tecnica e il problema della colpa**; 3) **libera professione e uffici legali organizzati**.

In preparazione di quel congresso il Consiglio dell'Ordine invitò nostri colleghi a trattare il tema in conferenze, delle quali ci fu dato soltanto svolgere le prime due, essendo venuto meno il relatore sul 3^o tema, e non essendo stato possibile sostituirlo. Alle conferenze tenute dai colleghi Caprioli e Pellegrino venne successivamente data dagli stessi autori, su invito del Consiglio, la veste di comunicazioni, che furono pubblicate, e fanno parte degli atti ufficiali del congresso.

Mi è gradito informare l'assemblea che la nostra delegazione è stata particolarmente attiva. Non mi è possibile illustrare in questa sede il contenuto delle comunicazioni e degli interventi orali. Ciascuno dei colleghi potrà leggere le une e gli altri negli atti del Congresso. Adempio soltanto il dovere di dare brevi cenni su di essi.

Il Vostro Presidente, che ebbe l'onore di far parte dell'ufficio ai presidenza della prima sezione del Congresso, intervenendo sul tema «Tempo e Giustizia», sottolineò che l'argomento dovevansi considerare continuazione delle precedenti discussioni e conclusioni, non solo per la coerenza che deve costituire elemento essenziale di ogni dibattito, ma anche perchè voti diversi o peggio contrastanti potrebbero essere invocati, come purtroppo talvolta avviene, per giustificare carenze remore e omissioni, di cui abbiamo triste esperienza. In base a tali premesse si auspicò che sulle questioni già discusse, per le quali vi era stato voto unanime, il Congresso non avesse modificato il suo pensiero. Ci soffermammo quindi ad illustrare la indagine compiuta dal Consiglio Superiore della Magistratura, la quale, individuate le cause e i rimedi sul disservizio, era pervenuta alla conclusione che la organizzazione del sistema giudiziario non corrisponde alle esigenze della società moderna, che per altro ha fatto grandi progressi in altri settori. Tuttavia sottolineammo che, in attesa della riorganizzazione del sistema giudiziario, della ridistribu-

zione territoriale degli uffici e delle auspicate riforme convenga vigilare perché le norme processuali vigenti siano attuate correttamente. Motivo non ultimo del disservizio sta nel graduale abbandono del sistema, la cui organicità, garentia di razionale funzionamento, appare compromessa.

Vi sono norme e principi che vengono trascurati e negletti. Cito alcuni esempi: per la immutabilità del Giudice istruttore la sostituzione dovrebbe avvenire soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio. Le sostituzioni nel corso dell'anno sono divenute sistema con la conseguenza di ritardi nella definizione dei processi civili e di disorientamenti derivanti da mutamento di direzione nel procedimento.

La concessione di provvisionali nei limiti della quantità per cui si ritiene raggiunta la prova costituisce un potere di carattere discrezionale, concesso al Giudice per attenuare il disagio derivante dalle lungaggini processionali. Ma la norma che l'autorizza non trova frequente applicazione. La ordinanza collegiale dovrebbe essere pronunciata soltanto quando si provvede su questioni relative alla istruzione della causa. Avviene invece che di siffatte ordinanze si abusa. Spesso il Collegio, invece di provvedere con sentenza su eccezioni di carattere pregiudiziale, che potrebbero risolvere definitivamente la lite, preferisce accantonarle e ammettere con ordinanza mezzi istruttori, rinviando ogni decisione su di esse alla sentenza definitiva. Tutto ciò non solo viola la lettera e lo spirito dell'art. 279 c.p.c., procrastinando la definizione della lite, anche in appello, ma accresce il diffuso senso di sfiducia, specie quando lo stesso giudice finisce col riconoscere, al termine del processo, il fondamento di quelle eccezioni. Vi sono norme di attuazione del codice di rito che vengono sistematicamente ignorate, a tal punto da apparire assurda la richiesta di applicazione. I termini non sono mai rispettati. Gli atti di istruzione dovrebbero essere assunti dal Pretore non oltre la 3^o udienza successiva a quella in cui sono ammessi. L'udienza di discussione innanzi al Pretore potrebbe essere rinviata soltanto una volta per grave impedimento dell'ufficio e delle parti, da specificarsi nel provvedimento. Nel processo innanzi al Tribunale l'intervallo tra la udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza di istruzione e quello tra le successive udienze non potrebbero essere superiori a 15 giorni, salvo che per speciali circostanze,

delle quali deve farsi mensione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore. Innanzi al Collegio è consentito il rinvio della discussione per non più di una volta soltanto per grave impedimento del Tribunale o delle parti, e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal Giudice istruttore. Le sentenze del Collegio dovrebbero essere depositate non oltre il 30° giorno da quello della discussione della causa.

I principii, le norme testé richiamate e tutte le altre che per esperienza personale ogni collega conosce sono accantonate non soltanto in uffici giudiziari in cui è maggior lavoro, ma anche in quelli in cui il carico è diminuito ed inferiore al medio. Per quanto concerne le controversie individuali del lavoro è da deplorare che il cittadino debba attendere anni ed anni per ottenere il riconoscimento di diritti aventi più delle volte carattere alimentare. Le indagini statistiche hanno accertato che le cause di lavoro sono tra quelle di durata maggiore, occorrendo per il loro espletamento in media quasi 33 mesi in Tribunale ed altri 30 in appello.

La introduzione delle procedure arbitrali, attualmente vietate in materia di controversie individuali del lavoro, potrebbe rendere meno penosa la condizione del lavoratore. Il divieto più non si giustifica dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo. D'altra parte, già il codice vigente contiene una norma che autorizza il giudice a rimettere a consulenti tecnici la decisione della controversia quando questa abbia contenuto prevalentemente tecnico.

Poichè il relatore prof. Amigoni aveva proposto un adeguamento unitario delle norme già ammesse nel nostro sistema in tema di arbitrato, noi, confortati dal voto della precedente assemblea del nostro Ordine, sostenemmo che un arbitrato libero preorganizzato può servire ad eliminare annose controversie.

In merito alla giustizia amministrativa noi rilevammo che questa non soltanto è in crisi, ma che è in stato di paralisi completa dopo le note decisioni della Corte Costituzionale, che dichiararono la illegittimità costituzionale delle norme relative alla composizione dei Consigli di Prefettura, quali organi di primo grado del contenzioso contabile, e la illegittimità costituzionale delle norme riguardanti la composizione delle Giunte Provinciali Amministrative.

I cittadini non sanno a chi ricorrere per la tutela di interessi ed anche di diritti soggettivi. E pure della illegittimità costituzionale di quelle norme e della idoneità delle giunte provinciali a svolgere i compiti di giustizia, postulati dalle esigenze moderne, si discusse ampamente in tutti i congressi forensi ed anche in sede di unione delle Curie, che addirittura predispose un progetto di legge per la riforma della giustizia amministrativa, e per la istituzione dei tribunali amministrativi sulla base delle relazioni, degli studi compiuti e dei disegni di legge, presentati rispettivamente dal Sen. Albertini al Senato e dall'On. Lucifredi alla Camera.

Sullo stesso argomento intervenne Nicola Flascassovitti, il quale illustrò l'attività svolta dalla Sezione di Lecce del Centro italiano di studi amministrativi, da lui presieduto, trattò il problema della riforma della giustizia amministrativa sia sotto l'aspetto sostanziale sia sotto l'aspetto processuale, sottolineando che i punti fondamentali della riforma riguardano il doppio grado di giurisdizione, il sindacato giurisdizionale sul merito degli atti amministrativi, il coordinamento tra ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale, la esecutorietà delle decisioni di primo grado.

L'intervento riscosse il plauso, pubblicamente espresso da S. Ecc. Bozzi, presidente del Consiglio di Stato.

La mozione proposta dalla Presidenza, e approvata ad unanimità di cui parleremo in seguito, sottopose al senso di responsabilità del Parlamento, del Governo e degli altri organi competenti nonché di tutte le forze politiche la necessità e la urgenza di provvedere alla formulazione dei disegni di legge per il nuovo ordinamento della giustizia amministrativa, come previsto dall'art. 125 della Costituzione e per la disciplina dell'azione generale amministrativa in conformità anche degli studi e delle proposte dell'Ordine Forense, dei deliberati dei precedenti congressi, nonché alla immediata adozione dei provvedimenti necessari a colmare il vuoto legislativo determinato dalle pronunzie della Corte Costituzionale sulla illegittimità dell'attuale composizione della G.P.A. in s.g. e tributaria, e con rigorosa aderenza ai principii costituzionali.

E' opportuno a questo proposito ricordare che la Sezione di Lecce del Centro di studi amministrativi e il nostro Consiglio non solo hanno sollevato in sede congressuale la questione,

ma hanno anche richiamato l'attenzione degli altri Consigli dell'Ordine con mozioni che hanno ricevuto unanime adesione. Ci siamo anche resi promotori di una convocazione della Unione delle Curie, che nella tornata del 14 ottobre 1967 ha chiesto a) che per l'urgenza imposta dalla grave e non più tollerabile situazione denunciata si faccia quanto occorra per tradurre in legge il progetto approvato dalla stessa Unione il 25 novembre 1961, contenente le norme sull'azione, sul procedimento amministrativo e sulla istituzione dei tribunali amministrativi, elaborato sulla base delle proposte di legge presentate dall'On. Lucifredi e dal Sen. Albertini; b) che quanto meno, nella impossibilità di attuare con l'urgenza richiesta dalla eccezionalità della situazione la riforma generale prevista dal progetto, sia stralciata e attuata la parte del progetto stesso riguardante i tribunali amministrativi; c) che in via subordinata si modifichi provvisoriamente, e mediante i provvedimenti di urgenza consentiti dalla Costituzione, la composizione della G.P.A. in s.g. amministrativa e tributaria, nel senso che tutti i componenti di essa siano nominati dal Presidente della Corte d'Appello, e precisamente il Presidente e due componenti fra i Magistrati, anche onorari, dei Tribunali e delle Preture dipendenti, e gli altri due fra gli avvocati e procuratori esercenti, previo, per questi ultimi, il parere del Consiglio dell'Ordine del luogo in cui ha sede la Giunta; o almeno nel senso che la Giunta sia composta da tre magistrati nominati come sopra detto.

Sono purtroppo decorsi altri tre mesi da quella data; ma la questione non è stata risolta. E' avvenuto solo che il Consiglio di Stato, pronunciando sui ricorsi in appello avverso decisioni della G.P.A., li ha esaminati nel merito, pronunciando come giudice di primo grado; ma permangono ancora gravi incertezze sulla competenza del giudice di primo grado.

Come ho sopra ricordato, notevole è stato il contributo dato al Congresso anche dall'avv. Caprioli, il quale nella sua comunicazione sostenne che il problema della disfunzione giudiziaria va inquadrato nell'altro più ampio, denominato comunemente « crisi generale », sotto gli aspetti di « crisi nella scuola », « crisi nella famiglia », per giungere alla conclusione che il diritto è in crisi, anche in funzione del divario esistente tra il diritto positivo, formato in massima parte da un complesso di norme antiche, e le moderne concezioni culturali, filosofiche, sociali e

politiche, le quali postulano, in applicazione dei principi costituzionali, un rinnovamento totale dell'ordinamento, al fine di ottenere norme giuridiche, aventi un contenuto storico costantemente attuale e strutture dinamiche, le quali assicurino la certezza del diritto.

Che occorrono radicali rimedi è stato autorevolmente confermato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, il quale nel discorso pronunciato il 9 corrente per la inaugurazione dell'anno giudiziario, dopo avere sottolineato come la crisi della giustizia, nel suo complesso, rappresenti uno degli aspetti di una crisi generale, la quale non riguarda le salde istituzioni fondamentali dello Stato, ma solo taluni organismi e uffici pubblici, coi loro mezzi e criteri di azione, ha precisato che essi vanno modificati o sostituiti come non più rispondenti alle esigenze attuali e a quelle prevedibili nell'immediato futuro della società italiana.

Nella sua comunicazione scritta il Collegho Caprioli si sofferma altresì ad illustrare specifici punti dell'attuale ordinamento, proponendo urgenti modifiche, che sono state considerate in sede di formulazione della mozione e delle raccomandazioni.

Nella mozione approvata sul primo tema il Congresso ha richiesto oltre la riforma della giustizia amministrativa, la riforma dell'ordinamento giudiziario, la sollecita conclusione, da parte del Ministero della Giustizia, della elaborazione dei dati raccolti attraverso il questionario a suo tempo sottoposto alla Magistratura, alle Università agli Ordini Forensi e ai Congressi, in maniera che all'inizio della prossima legislatura possa essere presentato al Parlamento il disegno di legge per la riforma del codice di procedura civile; l'approvazione del disegno di legge delega per la riforma del processo penale, che accoglie gran parte dei voti reiteratamente espressi dall'Ordine Forense, sì da pervenire alla promulgazione del nuovo codice di rito nei termini fissati dalla legge per la programmazione, ivi comprese le norme relative alla polizia giudiziaria; la sollecita attuazione della riforma del contenzioso tributario secondo gli studi e le proposte dei precedenti congressi forensi ed in particolare del VII Congresso di Bari; lo studio dei provvedimenti idonei a realizzare una migliore preparazione dei futuri operatori del diritto, inserendo nel programma del liceo classico e del liceo

scientifico un insegnamento dedicato agli elementi del diritto, rafforzando le strutture dei corsi di laurea in giurisprudenza, e curando il tirocinio post-universitario secondo le linee indicate nell'apposita mozione dell'VIII Congresso Forense, la costruzione di edifici nei luoghi ove la mancanza di idonee sedi giudiziarie acuisce la già grave disfunzione della giustizia. Ha ribadito l'impegno di tutti gli avvocati a collaborare per ottenere un più efficiente espletamento della funzione della giustizia; affermando la necessità che la designazione dei capi degli uffici giudiziari venga fatta indipendentemente dall'anzianità, con riguardo alla preparazione e alle attribuzioni per le funzioni direttive ed organizzative da compiere, che nel quadro dello indilazionabile riordinamento degli uffici giudiziari i responsabili del funzionamento degli uffici curino il razionale impiego dei magistrati, al fine di assicurare il massimo rendimento, che nel contempo vengano rapidamente adottati tutti i possibili provvedimenti, atti a snellire il funzionamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Altra mozione approvata sul primo tema concerne l'arbitrato, ritenuto una sollecita via per l'attuazione della giustizia del nostro tempo. Secondo il Congresso, l'arbitrato può essere strutturato sul tipo di quello previsto dai r.d. 4 novembre 1928 n. 2325; 26 luglio 1935 n. 1494 e 29 dicembre 1936, con collegio provinciale elettivo, che pronuncia lodo definitivo se adito secondo equità, e lodo appellabile avanti la Corte d'Appello se adito secondo diritto.

Il ricorso all'arbitrato non costituisce «fuga dalla giustizia da parte del cittadino», com'è stato osservato, ma pronto ed efficace rimedio, dato «l'inefficiente funzionamento dei servizi giudiziari» e il disservizio ufficialmente riconosciuti.

Il Congresso raccomandò altresì un attento studio di alcuni aspetti dei procedimenti civili, del processo del lavoro, dei procedimenti di esecuzione concorsuali speciali e cautelari, dei procedimenti di giurisdizione volontaria, e trattando il tema della separazione personale, propose la istituzione di un tribunale di famiglia, come sezione specializzata del giudice ordinario.

Data la complessità degli argomenti, questi non sono stati compresi nell'ordine del giorno conclusivo, ma sono stati oggetto di raccomandazione, che l'Ordine Forense dovrà approfondire.

Sul secondo tema «I progressi della tecnica e il problema

della colpa» intervenne il collega Giovanni Pellegrino con la comunicazione scritta di cui ho parlato. Dopo aver esposto il ruolo fondamentale che nell'ambito della responsabilità civile la dottrina giuridica ha tradizionalmente assegnato al concetto dogmatico di colpa, secondo la nota regola «nessuna responsabilità senza colpa», il collega Pellegrino ha posto in rilievo come la rivoluzione industriale abbia chiarito la inadeguatezza di tale principio a soddisfare le nuove esigenze della civiltà delle macchine, che non soltanto ha implicato, per la forza inarrestabile delle cose, un moltiplicarsi delle occasioni di danneggiamento, ma ha portato in primo piano il fenomeno dei danni così detti fatali ed anonimi; per i quali una rigida applicazione del principio «nessuna responsabilità senza colpa» importerebbe l'assoluta irrisarcibilità dei danni stessi, il cui peso finirebbe quindi con il ricadere in maniera inaccettabilmente esclusiva sul danneggiato. Ha quindi aderito alla opinione di coloro che negano che in un moderno ordinamento della responsabilità civile, possa ancora competere al concetto dogmatico di colpa il ruolo centrale che fino ad ora gli è stato tradizionalmente assegnato. In tale concezione la colpa diviene pertanto soltanto uno dei possibili criteri di collegamento del fatto dannoso al soggetto obbligato al suo risarcimento; di essa si è affermata la coesistenza in posizione paritaria con altri criteri di individuazione del responsabile con contenuto prevalentemente obiettivo.

Nello intervento orale il collega Pellegrino, in risposta ad alcuni rilievi mossi alla sua comunicazione scritta dall'Avv. Fornario, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Roma, chiariva come la impostazione dottrinaria, cui egli aveva aderito, non postula la soppressione del criterio della colpa, ma tende soltanto ad escluderne la operatività in molti campi della moderna vita di relazione, nei quali operano diversi criteri di responsabilità obiettiva, la cui attuale presenza nel nostro ordinamento può essere negata soltanto in virtù di un malinteso senso di fedeltà a tradizionali impostazioni.

Il prof. Salvatore Pugliatti, relatore sul tema, a chiusura del dibattito, ha avuto parole di apprezzamento per tale impostazione, cui ha pienamente aderito.

L'argomento era di estrema gravità e delicatezza, onde non vi è stata una risoluzione finale. Il Congresso si è limitato a

confermare la necessità che il tema venga studiato in un apposito convegno anche in riferimento agli aspetti che il problema assume nei riguardi della responsabilità penale, della responsabilità dei professionisti e della sicurezza sociale.

L'ultimo tema «Libera professione e uffici legali organizzati» destò massimo interesse, data la vastità delle materie che possono essere oggetto di patrocinio, e la tendenza degli enti a costituire uffici legali.

Alla fine, il Congresso ha approvato una mozione di grande importanza, laddove, riconfermata la necessità della indipendenza dell'avvocatura nell'assistenza degli interessi da chiunque affidati, ha ritenuto che tale principio non può ammettere deroghe né tollerare inconcepibile privilegio; ha formulato pertanto voti perché indipendentemente dall'auspicata riforma della legge professionale venga considerato *ex novo* il problema della rappresentanza in giudizio e dell'assistenza dello Stato nello intento di organizzare ad ogni livello e sotto ogni riflesso il principio della indipendenza del difensore e la parità assoluta delle parti in giudizio, in primo luogo con la eliminazione del Foro erariale. Riteneva altresì che il sistema della legge vigente, secondo il quale è consentito l'esercizio professionale ai legali impiegati degli enti pubblici limitatamente agli affari degli enti stessi, non sia compatibile con i canoni fondamentali della legge stessa, riguardanti l'indipendenza ed autonomia del patrono e la sua sola soggezione ai dettami della dignità e del decoro. Ha formulato quindi il voto che si pervenga alla soppressione della eccezione ora vigente nei riguardi degli enti pubblici. Il Congresso ha inoltre invitato i Consigli dell'Ordine ad esercitare nel frattempo il più assiduo e rigoroso controllo sulle iscrizioni nell'elenco aggiunto all'Albo, sia per quanto riguarda la natura strettamente pubblica degli enti, sia per quanto riguarda il carattere esclusivo delle funzioni legali esercitate dagli iscritti all'elenco speciale, nonchè a reprimere decisamente ogni abusivo sconfinamento dell'area nella quale è consentito ad essi iscritti l'esercizio professionale. La stessa mozione, ritenuto che l'evolversi della società induce a consentire più moderne forme di espressione e di esercizio dell'attività professiole forense, quali quelle associate, ha auspicato che venga sollecitamente approfondito lo studio per una disciplina legislativa delle associazioni tra esercenti la professione forense nel pieno ri-

spetto dei canoni fondamentali della tradizione e della deontologia forensi.

Il Congresso di Venezia per la importanza dei temi, l'autorità dei relatori e dei partecipanti al dibattito e per la organizzazione ha confermato che gli Avvocati italiani, fuori da ogni sterile polemica, affrontano i problemi tecnico-giuridici con grande senso di responsabilità, dando valido contributo alla loro soluzione.

Abbiamo fiducia che il X Congresso Naz. Giuridico forense, che nel 1969 si svolgerà a Torino, registrerà un ulteriore perfezionamento nella organizzazione e nello svolgimento, in guisa che le nostre assemblee nazionali siano espressione non solo dei Consigli dell'Ordine, ma di tutti gli Avvocati d'Italia, in base ad una regolamentazione che attraverso un sistema di deleghe assicuri la partecipazione di tutti i colleghi.

ASSISTENZA E PREVIDENZA.

In considerazione dell'aumento delle tariffe mediche in atto, e tenuto conto dell'aggiunta di particolari forme di prestazioni sanitarie erogabili alla classe forense, la Cassa, accogliendo la richiesta dell'EMPEDEP, ha portato il contributo relativo all'assistenza sanitaria a carico di ciascun titolare del rapporto assicurativo dalle attuali L. 20.000 a L. 30.000, per l'anno 1968.

La Cassa con sua nota del 20 dicembre u.s. ci ha assicurato che avrebbe rimesso a tutti i Consigli dell'Ordine copia della nuova convenzione con l'EMPEDEP.

13^a mensilità ai pensionati.

Il Comitato dei delegati prese in esame nelle sedute del 9 e 10 novembre 1967 la proposta di attribuire ai pensionati forensi la 13^a mensilità, e dopo avere accertato che la spesa cui la Cassa sarebbe andata incontro sarebbe stata nell'anno in corso di circa L. 485 milioni, che l'esame del bilancio preventivo consentiva di ritenere che la spesa rientrava nei limiti della tollerabilità della situazione finanziaria della Cassa, deliberò di richiedere il prescritto parere ai Consigli dell'Ordine. Noi convocammo immediatamente un'assemblea straordinaria che si svolse il 1 dicembre u.s.c., in cui illustrammo il bilancio della

Cassa, e proponemmo l'accoglimento della proposta. L'assemblea approvò ad unanimità la relazione, ed espresse parere favorevole al bilancio della Cassa e alla concessione della 13^a mensilità ai pensionati. Bisogna dare atto della sollecitudine dimostrata dal comitato dei delegati, i quali hanno prontamente deliberato e concesso la 13^a mensilità.

Per quanto concerne il bilancio della Cassa ritengo opportuno ricordare che per l'anno 1968 non si prevedono introiti pari a quelli del 1967, e cioè di L. 5.660 milioni di lire, perchè è stata emanata la legge 3 maggio 1967 n. 317, entrata in vigore il 25 novembre 1967, la quale prevede alcune modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme contenute nei regolamenti locali. Tale provvedimento ha mutato la natura giuridica di talune ipotesi contravvenzionali, ora dichiarate illeciti amministrativi, perdendo in tal modo il carattere di illeciti penali. Non esistendo più i decreti penali di condanna relativi alle trasgressioni punite con la sola pena dell'ammenda, per i quali veniva pagato un contributo di L. 2.000, la Cassa dovrebbe avere nell'esercizio in corso una minore entrata, che dovrebbe aggirarsi su un miliardo di lire, tenendo conto che era prevista l'emissione di circa 500 mila decreti penali non opposti.

Conseguentemente, le due previsioni di entrata sono indicate in bilancio come segue:

— contributi nei giudizi civili e penali	L. 1.430.000.000
— contributi sugli atti giurisdizionali	» 3.230.000.000
	Totale L. 4.660.000.000

Per sopperire alle proprie necessità finanziarie, in modo che la gestione della Cassa non abbia ad incontrare improvvise difficoltà, è stata presentata una proposta di legge N. 3672, di iniziativa dei Deputati Amatucci, Pella ed altri, ed elaborata insieme con le Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Tale proposta, che reca modifiche alle leggi delle tre Casse, dovrebbe apportare benefici sensibili di carattere finanziario al bilancio della nostra Cassa.

Contributi personali.

E' prevista per la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza

un'entrata di L. 1.610.000.000; e si prevede per il 1968 una entrata superiore di L. 24 milioni rispetto a quella del 1967.

Il Consiglio si permette di raccomandare a tutti i colleghi che sia puntualmente provveduto al versamento dei contributi previdenziali non soltanto per i giudizi innanzi alle autorità giudiziarie, ma anche per quelli innanzi alle commissioni tributarie, al fine di garantire, per quanto è possibile, un miglioramento delle pensioni.

Desidero cogliere l'occasione per raccomandare a tutti i colleghi una maggiore puntualità anche nel pagamento dei contributi annuali, spettanti al Consiglio dell'Ordine per il suo normale funzionamento, in considerazione che gli arretrati ammontano alla cospicua somma di L. 2.760.000.

CURATELE FALLIMENTARI.

Come ricorderete, il nostro Consiglio con delibera dell'11 marzo 1966 assunse impegno che i suoi componenti non dovessero accettare curatele fallimentari. Quella delibera, approvata dalla nostra successiva assemblea, è stata scrupolosamente osservata e confermata. E' noto che il Tribunale in Camera di Consiglio nominò curatore in un importante fallimento il collega consigliere, avv. Carlo Fusaro, il quale subito dopo la comunicazione della nomina dichiarò di non accettarla in ossequio alla precedente deliberazione. Avendo ricevuto sollecitazioni dall'Ufficio a non insistere nella rinuncia, anche perchè altro professionista non aveva accettato l'incarico, ed era urgente compiere gli incumbenti richiesti dalla legge fallimentari, l'avv. Fusaro con lettera del 24 maggio 1967 ne informò il Consiglio, il quale il 19 giugno 1967 dava atto che egli si era comportato secondo lo spirito e la lettera del precedente provvedimento, gli esprimeva la propria solidarietà per la sensibilità dimostrata, e confermava essere opportuno che i componenti del consiglio si astenessero dall'accettare incarichi per curatele fallimentari.

Credo di interpretare il pensiero unanime dell'assemblea nel confermare il vivo apprezzamento all'avv. Carlo Fusaro, il quale si è scrupolosamente attenuto all'impegno del Consiglio, rinunciando ai vantaggi di carattere patrimoniale che potevano derivargli dall'accettazione dell'incarico.

ANDAMENTO DEI SERVIZI E COPERTURA DELLE VACANZE

Nulla è stato tralasciato per ottenere il normale andamento dei servizi: il nostro Consiglio ha avuto frequenti rapporti con i Capi della Corte e della Procura della Repubblica, seguendo costantemente tutti i problemi, anche presso il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero di Grazia e Giustizia. Da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 1967 ha approvato un ordine del giorno, con cui — ritenuto che presso la Procura della Repubblica sono scoperti tre posti di Sostituto Procuratore su 7 attribuiti con decreto del 21 gennaio 1966 n. 1185, che la mancata copertura di posti, ritenuti essenziali in sede di formazione delle piante giudiziarie pregiudica gravemente il normale corso della giustizia presso questa Procura anche in considerazione che i titolari dell'Ufficio sono tutti i giorni impegnati nelle udienze penali e debbono disimpegnare il lavoro della Corte d'Assise in Lecce, Brindisi e Taranto; che, come risulta dal bollettino ufficiale del 15 novembre 1967 due posti sono vacanti presso questo Tribunale, — faceva voti che si fossero coperti con urgenza tutti i posti attribuiti in pianta alla Procura della Repubblica di Lecce con decreto 21 gennaio 1966 n. 1185 e al Tribunale di Lecce come da Bollettino Ufficiale del 15-11-1967 n. 21.

Quell'ordine del giorno venne rimesso al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero di Grazia e Giustizia.

ACCERTAMENTI FISCALI.

Ancora una volta dobbiamo lamentare che l'ufficio delle imposte continua a notificare accertamenti di redditi, ai fini della imposta di R.M., che non corrispondono alla realtà, e che sono comunque esagerati.

Nella sua ultima adunanza il nostro Consiglio, presa in esame la situazione, ha fatto proprio un ordine del giorno, rimesso dall'avv. Paolo Fumarola a nome di un gruppo di colleghi, da proporre all'approvazione dell'assemblea, con le eventuali modifiche che si riterranno necessarie.

L'Ordine del giorno è del seguente tenore:

« L'Assemblea Avvocati e Procuratori presso il Tribunale di Lecce

VISTO

« il notevole numero di avvisi di accertamento dei redditi inviati
« in questo torno di tempo dall'Ufficio delle imposte

RILEVA

« l'iperbolico aumento dei redditi dall'Ufficio indicati, mentre
« non risultano chiari dall'accertamento i motivi dell'aumento,
« non essendo stati indicati i dati di fatto su cui l'ufficio fonda
« le sue pretese

CONSTATA

« in ogn caso che l'Ufficio fa ricorso al criterio sintetico di ac-
« certamento, in violazione delle leggi in materia che prevedono
« la necessità di accertamenti analitici,

DA' MANDATO

« alla Presidenza di inviare copia del presente reclamo al Mi-
« nistero della Finanza ed all'Ispettorato Compartimentale per
« l'Imposte di Bari».

SISTEMAZIONE UFFICI E PERSONALE.

Abbiamo curato, come negli altri anni, l'incremento e il rior-
dinamento della biblioteca e l'abbonamento a nuove riviste. Ab-
biamo anche provveduto alla sistemazione del personale impie-
gatizio, mercè assicurazione attraverso polizza collettiva azien-
dale con l'I.N.A. In tal modo, abbiamo da una parte adempiuto
un dovere sociale, dando tranquillità agli impiegati, e dall'altra
abbiamo posto l'Ordine in condizioni di non dover sopportare
oneri eccessivi all'atto della liquidazione delle indennità per
cessazione del rapporto.

DIFESA DELLA PROFESSIONE: dignità del patrocinio.

Nella relazione svolta il 1 aprile 1967 vi intrattenni sulla
errata interpretazione data dal Tribunale di Lecce al Decreto

del Capo Provvisorio dello Stato in data 19 luglio 1947, che affida ai Patronati la tutela degli interessi dei lavoratori innanzi agli Istituti di Previdenza e di Assistenza. Vi comunicai che avverso la nota sentenza del Tribunale di Lecce, la quale aveva dichiarato nullo il rapporto intercorso tra il professionista e il lavoratore nella fase che si svolge innanzi agli Istituti di previdenza e al Comitato Centrale, che aveva negato all'avvocato il rimborso delle spese e degli onorari, venne proposto appello col patrocinio del Vostro Presidente.

Vi informo ora che purtroppo il gravame è stato rigettato e la sentenza confermata. Ma essendo necessario che la questione venga definitivamente risolta a tutela della dignità, del prestigio della libertà e dell'autonomia dell'avvocato, è stato già proposto ricorso per Cassazione. La tutela dei lavoratori in sede amministrativa e la rappresentanza degli stessi davanti agli organi di liquidazione delle pensioni non possono essere inibite anche agli avvocati e procuratori. Indipendentemente da ogni rilievo sulla nobiltà del patrocinio, devesi ribadire che l'intendimento del decreto n. 804 è stato quello di evitare l'attività di *mediatori intermediari o speculatori*, il che lungi dall'escludere postula la esigenza del patrocinio a tutti i livelli e in tutte le sedi. Per l'ordinamento delle professioni la funzione assolta dagli avvocati e procuratori è riconosciuta come essenzialmente pubblica, perché connessa all'amministrazione della giustizia, e quindi tale da dover essere circondata dalle più gelose cautele e sottoposta alla più rigida disciplina.

Dato il carattere pubblicistico dell'attività forense, sia giudiziale che stragiudiziale, il patrocinio è garantito dalla indipendenza del singolo professionista, il quale nella esplicazione del suo ministero agisce come necessario collaboratore della giustizia. Vi è chi sostiene che nell'esercizio della libera professione l'avvocato adempia una funzione di necessaria collaborazione con la funzione giudiziaria, mentre altri afferma che trattasi di funzione di *necessaria collaborazione* all'amministrazione della giustizia; ma nessuno dubita sui fini istituzionali di collaborazione di indipendenza e di autonomia.

L'avvocato ha il diritto e talvolta anche il dovere di rappresentare e difendere, consigliare ed assistere qualunque soggetto negli interessi patrimoniali e morali e personali. Egli è solo giudice nell'accettazione della pratica, nel respingere in-

carichi concernenti interessi contrastanti, nello assumere funzioni ed espletarle secondo l'imperativo della propria coscienza. Il suo ministero è libero e d'ordine pubblico, innanzi a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e a tutti gli enti, nessuno escluso, quali che siano i loro statuti. Questi possono vietare l'accesso ad uffici e l'assistenza a singoli, al fine di evitare speculazioni e intermediazioni, possono affidare anche ad altri enti l'assistenza, ma non possono spogliare l'avvocatura di sue prerogative inscindibili con la funzione.

Alla indipendenza autonomia e libertà dell'avvocato corrispondono le stesse guarentigie dell'Ordine. Questo è infatti indipendente da ogni gerarchia; è autonomo nel senso che ha una propria disciplina; è libero custode del proprio ordinamento.

In nessun periodo della nostra storia tali principi sono stati oggetto di perplessità, onde l'avvocato è stato chiamato a difendere il regicida e il perseguitato politico anche innanzi ai tribunali speciali. A maggior ragione le guarentigie dell'avvocatura devono essere assicurate in regime di libertà e di democrazia.

La funzione di necessaria collaborazione del difensore è riconosciuta dalla Costituzione: *la difesa è diritto inviolabile* in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Essa non è solo quella che appare nel processo, ma importa anche un'attività stragiudiziale, affidata al costume e alla prima connessa. Tanto nell'attività stragiudiziale quanto in quella giudiziale compito fondamentale e primario dell'avvocato è quello di inquadrare giuridicamente la fattispecie e di risolvere i problemi che questa presenta. L'attività stragiudiziale è molte volte premessa o il presupposto di quella giudiziale, onde l'una e l'altra sono addirittura *inscindibili*.

Stabiliti i principi di autonomia e di libertà e di necessaria collaborazione, deriva che la indipendenza e la funzione rappresentano una immanente esigenza connaturata all'esercizio della professione forense.

Si è discusso se il difensore sia un mandatario o un *nuncius* o un sostituto processuale o titolare di un ufficio. E' prevalsa tale ultima accezione, con la conseguenza che i compiti del difensore hanno carattere doveroso e vincolativo; che la fonte dei poteri del difensore è rappresentata dalla legge; che condizione per l'esercizio della professione è la iscrizione nell'albo

tanto che il procuratore non può senza giusto motivo rifiutare il suo ufficio. Il carattere di ufficiosità rende necessaria la funzione, che attribuisce al difensore la più ampia autonomia e discrezionalità di comportamento.

Non può essere dimenticato il grande insegnamento: « Per l'affermazione del diritto, per il successo della giustizia la toga dell'avvocato, quanto a utilità e dignità, dev'essere messa sullo stesso piano di quella del giudice; entrambe debbono essere considerate inseparabili per il loro carattere complementare. In questo senso la toga del magistrato e quella del difensore si identificano e formano una toga sola ».

Se rimanesse ferma la interpretazione data alle norme contenute nel decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947 n. 804, queste sarebbero viziose da illegittimità costituzionale: data la finalità del procedimento amministrativo, presupposto inderogabile dell'azione giudiziaria, non sarebbe rispettato il diritto di difesa delle parti, garantito dalla Costituzione. Se le norme in oggetto vietassero il patrocinio in tema di assistenza e previdenza obbligatorie, sarebbero sicuramente illegittime. L'esaurimento della procedura amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda innanzi al giudice ordinario cui spetta di provvedere, trattandosi di diritti subbiettivi perfetti.

* * *

Anche nell'anno decorso, come nei precedenti, il nostro Consiglio ha avuto frequenti riunioni: ha dato 166 pareri; è intervenuto per dirimere contestazioni fra colleghi, avvocati e clienti, sempre con la stessa comprensione e con lo stesso disegno di tutelare la dignità della nostra professione.

Non spetta a me fare previsioni per il futuro, né suggerire ciò che dovrà essere fatto per riparare i nostri errori e per colmare le lacune.

E però mio dovere ricordare che vi sono iniziative già avviate, che devono essere attuate nel più breve tempo. Il nostro Consiglio con delibera del 18 ottobre decorso ha deciso di eternare nel bronzo la immagine di M. De Pietro, con un busto da collocare sul Palazzo di Giustizia, di pubblicare gli scritti e i discorsi del grande Scomparso, e di costituire una

Fondazione, al fine di conservare il perenne ricordo del pensiero e delle opere di Lui.

Già un primo fondo è stato costituito col versamento, da parte della eletta sig.ra Clementina De Pietro, della somma di L. 5 milioni, che è stata depositata su libretto bancario nominativo, intestato al Presidente del Consiglio dell'Ordine *pro tempore*, in attesa della definitiva destinazione di quella somma e di altre, che certamente saranno versate da parte dei Consigli dell'Ordine e dei Colleghi, appena la sottoscrizione sarà ufficialmente aperta. Abbiamo nominato una commissione composta dai colleghi Tondo, Salvi, Santoro, Vincenzo Camassa e Paolo Fumarola, col compito di studiare i termini e le modalità per attuare il nostro programma. E' indispensabile che rimanga nel tempo il ricordo del Maestro, e che all'unanime cordoglio per la Sua scomparsa corrisponda l'impegno attivo e solerte della Curia perchè la Sua memoria venga degnamente onorata.

Spetterà altresì al nuovo Consiglio seguire, così com'è stato fatto sino ad oggi, la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Quando lo svolgimento del lungo *iter* burocratico sembrava subire un rallentamento, noi siamo intervenuti a sottolineare la urgenza e la necessità di attuare senza indugio una fondamentale esigenza della Città di Lecce, della Magistratura e del Foro.

Il 30 settembre 1967 si è posta la prima pietra del nuovo edificio, ed è stata murata una pergamena, in cui, tra l'altro, si legge: « Se la vita è civiltà e la civiltà è Giustizia, la cittadinanza leccese non potrà non vedere un segno sicuro per il proprio civile progresso in questa impresa, alla quale per primo il Sen. Michele De Pietro, come Guardasigilli e come Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, pensò di dare impulso. L'augurio è che nella forma materiale, frutto dell'ingegno e del lavoro, si trasfondino i valori spirituali cui la nostra antica tradizione ci richiama ».

Nel nome di Dio ».

Nulla dev'essere trascurato, da parte di ciascuno di noi, quali che siano le funzioni che saremo chiamati ad espletare, perchè il Palazzo di Giustizia sia sollecitamente costruito.

Ai problemi di carattere particolare e locale si aggiungono ora quelli di più vasta portata, indicati dalla legge di programmazione, e diretti ad assicurare una efficiente tutela giurisdizionale. Spetterà quindi al nuovo Consiglio il compito di stu-

diare tutti gli aspetti di quei problemi, riconosciuti come fondamentale esigenza, e consistenti nel dare concreta attuazione alle norme programmatiche della Costituzione, colmare le lacune derivanti da pronunce di illegittimità costituzionale, provvedere alla tempestiva emanazione dei regolamenti, rivedere le giurisdizioni amministrative, provvedere alla istituzione dei tribunali relativi, alla unificazione delle procedure, e alla disciplina generale dell'azione amministrativa, garantire a tutti i cittadini in ogni sede il diritto alla difesa, proseguire nell'opera di revisione dei codici, e assicurare il regolare svolgimento delle libere professioni con l'eventuale aggiornamento degli ordinamenti.

* * *

Alla fine del mandato, egregi Colleghi, consentitemi di rivolgere ai giovani, che sono la speranza del Foro, la esortazione a tutelare in ogni circostanza la dignità del nostro ministero. Non vi sono manifestazioni dell'attività umana che possano egualarlo; non è espressione retorica affermare che la nostra è alta missione. Questa ha ricevuto, di recente, nuovo autorevole riconoscimento nella parola del Capo dello Stato, il quale, rivolgendosi all'Associazione Giovani Avvocati, ha affermato: « La « vostra professione, quando si esplica in un rapporto di diretta « collaborazione con l'amministrazione della Giustizia, ha una « importanza fondamentale nella vita del Paese, perchè appunto « coopera al fine altissimo di assicurare giustizia ai cittadini: « giustizia nella libertà, perchè non vi è giustizia dove non vi « è libertà. La vostra professione, anzi, è essa stessa rivendicazione di libertà nella ferma ed onesta tutela del giusto e del « vero ».

Adempio altresì il dovere di rivolgere un saluto cordiale e deferente ai colleghi dei quali quest'anno sarà celebrata la Toga d'oro, nel cinquantennio di esercizio professionale: avv.ti Vincenzo Esposito, Michele Frascaro, Giovanni Mauro, Bartolomeo Ravenna.

Purtroppo oggi, nel rivolgere tale saluto, non rivedo d'attorno gli avvocati scomparsi. Dopo l'ultima assemblea ordinaria del 1. aprile 1967 non solo abbiamo perduto la guida di Michele De Pietro, ma hanno chiuso la loro giornata terrena altri egregi colleghi: Adone Rizzelli, Ciro Miranda Dell'Abate, Giovanni

Grosso. Alla loro memoria rinnoviamo il nostro commosso rimpianto, alle loro famiglie la nostra profonda solidarietà.

Il loro spirito aleggia in quest'aula; e mi dà la forza di dichiararvi che civico impegno, il quale non so sottrarmi, mi impedirà di continuare a dedicare — come ho coscienza di aver fatto sino ad oggi — la mia modesta attività alla presidenza dell'Ordine. Nel fare tale dichiarazione, mi è di conforto la certezza che altri saprà assumere con maggiore zelo e valore la rappresentanza del nostro Consiglio; e che a questo non mancherà la collaborazione autorevole dell'Avv. Vittorio Aymone, attuale componente del Consiglio Nazionale Forense, da noi eletto — in seguito alla grande perdita di Michele De Pietro — d'accordo con i colleghi di Brindisi e di Taranto.

Consentite, infine, che io rivolga il ringraziamento, devoto e sincero, a tutti i Componenti dell'attuale Consiglio e dei precedenti, i quali in ogni circostanza mi hanno dato prova di affetto e di solidarietà, sia affidandomi ripetutamente, con unanime voto, la presidenza del Consiglio, sia approvando tutte le deliberazioni senza dissenso. A Voi tutti, Colleghi dilettissimi, desidero rinnovare i sentimenti della mia gratitudine per l'onore che voleste conferirmi, eleggendomi Consigliere con larga maggioranza, e dando così al Consiglio una designazione, necessaria perchè chi ha la responsabilità della rappresentanza sappia, in ogni momento, di godere tutta la fiducia dei Colleghi.

Con questi sentimenti formulo l'augurio più fervido che il nostro Ordine possa tutelare in avvenire, con maggiore sollecitudine di quanto sino ad oggi sia stato fatto, i nostri diritti, e sappia in ogni tempo affermare la nobiltà della professione forense.